

GREEN PASS

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

**L. n. 165/2021
di conversione,
con modificazioni,
del D.L. n. 127/2021**

**Valeria Andretta
Francesca Ferrocci**

■ **Sommario**

Procedura per il datore di lavoro.....	3
Comunicazione ai lavoratori.....	8
Informativa privacy – per i dipendenti.....	12
Lettera di incarico.....	15
Informativa privacy – per gli esterni.....	17
Modulo per la misurazione della temperatura e la verifica del green pass	19
Verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del green pass	20
Schema di sintesi delle nuove misure di quarantena e isolamento ..	22

PROCEDURA PER IL DATORE DI LAVORO¹

Il datore di lavoro, ai fini dell'espletamento della procedura, dovrà effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro circa l'estensione, fino al 31 marzo 2022², dell'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro del Green Pass³ (art. 3 D.L. n. 127/2021)⁴ o dei documenti forniti in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino il completamento del ciclo vaccinale, la guarigione o l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico, esclusivamente nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento del Green Pass ;
- 2) comunicazione a tutti i lavoratori della facoltà di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. La raccolta e la conservazione di tali certificazioni, sarà effettuata solo dal datore di lavoro o da un suo incaricato ai fini privacy, che avrà cura di raccogliere e conservarle, in modalità cartacea o digitale, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016⁵. Al soggetto incaricato delle verifiche del Green pass sarà consegnato

¹ La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

² Art. 9-septies del DL n. 52/2021 come modificato dall'art. 8, co.3 del DL n. 221/2021

³ Nel presente documento e negli allegati, con Green Pass si intende ricomprendere tutti i documenti previsti per legge.

⁴ Utilizzare il modello di comunicazione (All. n. 1).

⁵ ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, del Regolamento suddetto, tali dati dovranno essere trattati nel rispetto dei seguenti principi: 1. «liceità, correttezza e trasparenza» (dovranno essere, pertanto, trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato); 2. «minimizzazione dei dati» (dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati); 3. «limitazione della conservazione» (dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati); 4. «integrità e riservatezza» (dovranno essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali).

solo l'elenco dei soggetti da controllare/da non controllare, sulla base della tempistica prescelta (quotidiana o a campione), senza riportare alcuna indicazione in merito a durata e validità delle relative certificazioni.

- 3) comunicazione a tutti i lavoratori della possibilità di permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, qualora la scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, senza applicazione delle sanzioni previste;
- 4) comunicazione dell'entrata in vigore, dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green pass rafforzato)⁶ in capo a chi svolga attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, anche se in data successiva all'8 gennaio 2022, cui si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale;
- 5) verifica del rispetto del Green Pass a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori non dipendenti e i lavoratori somministrati) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche in qualità di discenti, anche sulla base di contratti esterni⁷;
- 6) individuazione, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), con atto formale, del soggetto incaricato dell'accertamento⁸ delle violazioni e dell'obbligo di verifica del Green Pass;
- 7) effettuazione della verifica, preferibilmente, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla

⁶ Con riferimento alle modalità di controllo, sembrerebbe che, anche per il green pass rafforzato o super green pass, restino valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5, del DL n. 52/2021 per il controllo del green pass base..

⁷ Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. In tal caso, il lavoratore provvederà ad inviare detta certificazione al medico competente che, se autorizzato, ne darà comunicazione al personale deputato al controllo.

⁸ Comunicare ai lavoratori i nominativi dei soggetti incaricati.

misurazione della temperatura corporea, con le seguenti modalità⁹:

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19"¹⁰, preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi¹¹;*
- *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona¹², attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC¹³;*
- *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo¹⁴;*
- *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*

8) effettuazione della verifica a campione¹⁵ solo nelle ipotesi in cui vi sia l'effettiva impossibilità, da parte del datore di lavoro, di verificare quotidianamente il Green Pass a tutti i lavoratori¹⁶;

9) effettuazione della verifica massiva del Green pass da vaccinazione o guarigione nei confronti di tutti i lavoratori ultracinquantenni¹⁷;

10) previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione, da parte del committente/appaltatore¹⁸, dell'avvenuta verifica del Green Pass nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, secondo le procedure definite dal committente/appaltatore (nelle ipotesi in cui i lavoratori non possano accedere preventivamente presso la sede del proprio datore di lavoro, es. distacco o

⁹ Indicate nel DPCM 17.06.2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021.

¹⁰ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

¹¹ Utilizzando il pacchetto di sviluppo rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source.

¹² È comunque fatto salvo il diritto del lavoratore, la cui verifica abbia avuto esito negativo, di richiedere un ulteriore controllo al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'app "VerificaC19".

¹³ Tale modalità deve essere richiesta preventivamente dal datore di lavoro.

¹⁴ Utilizzare l'allegato . n. 5) .

¹⁵ Tale verifica dovrà essere preventivamente declinata dall'impresa, con l'individuazione puntuale del campione scelto (numero o percentuale dei lavoratori coinvolti, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente).

¹⁶ Tale modalità prevede, in ogni caso, l'individuazione della percentuale che sarà quotidianamente controllata, fermo restando il principio della rotazione dei soggetti sottoposti a verifica.

¹⁷ La norma, in tali casi, non prevede il controllo a campione.

¹⁸ Da inserire come clausola nel contratto di appalto.

trasferta). Il committente/appaltatore dovrà comunicare anche l'eventuale mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione al datore di lavoro (appaltatore/subappaltatori) del prestatore non ammesso o colto senza Green Pass all'interno del luogo di lavoro e trasmette il verbale di contestazione¹⁹ ai datore di lavoro stesso;

- 11) attuazione delle disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 in merito, rispettivamente, al riconoscimento dell'assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green Pass (per le imprese sopra i 15 dipendenti)²⁰ e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per le imprese con meno di 15 dipendenti)²¹;
- 12) attuazione, **dal 15 febbraio 2022**, delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.L. n. 1/2022, in merito, rispettivamente, al riconoscimento dell'assenza ingiustificata fino alla presentazione Green pass, ma senza diritto alla retribuzione, compenso o altro emolumento e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda²²;
- 13) possibilità di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e favorire il contrasto e il contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

¹⁹ Cfr. allegato n. 6.

²⁰ Comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

²¹ Il lavoratore può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. **In tali casi non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.**

²² Fino al 15 febbraio 2022 tale previsione è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 15 dipendenti (cfr. punto 10)

14) possibilità di consegnare uno schema illustrativo delle nuove misure di isolamento e quarantena (All. n. 7) disposte dal Ministero della Salute rispettivamente con la circolare n. 60136/2021 e con la circolare prot. 0009498 del 4 febbraio 2022.

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI²³

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022²⁴, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass²⁵, **quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 1**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19" , preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi;*
- *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;*
- *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;*
- *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass²⁶ **a campione**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 2**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*

²³ Tale informativa dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tramite invio a mezzo email o tramite affissione nella bacheca/intranet aziendale

²⁴ Art. 9-septies del DL n. 52/2021 come modificato dall'art. 8, co.3 del DL n. 221/2021

²⁵ Come previsto nella procedura aziendale

²⁶ Come previsto nella procedura aziendale

- utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19", preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi²⁷;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;
- senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;
- quotidianamente ad un numero pari al % dei lavoratori / ogni giorni ad un numero pari al ... % dei lavoratori.

I soggetti incaricati, con apposito atto formale²⁸, della verifica del Green Pass e della contestazione delle violazioni, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale, sono:

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute, nonché ai lavoratori che abbiano volontariamente consegnato copia del Green pass. A tal fine, saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016.

Si informa, inoltre, dell'entrata in vigore, dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green pass rafforzato) in capo a chi svolga attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, anche se in data successiva all'8 gennaio 2022, cui si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale.

²⁷ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

²⁸ Cfr. allegato n. 3

Al fine di poter garantire l'efficace programmazione del lavoro, il lavoratore comunicherà²⁹, entro dall'inizio della prestazione lavorativa,³⁰ di **non essere** possesso della certificazione verde. In caso di mancata comunicazione preventiva, si presumerà il possesso del Green Pass³¹.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato **(ipotesi A)**³².

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (*a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass* o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. In tale ipotesi non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (ipotesi B)³³.

Dal 15 febbraio 2022, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, ma senza diritto alla retribuzione, compenso o altro emolumento e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sarà possibile disporre la sospensione del lavoratore³⁴ per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al

²⁹ Secondo quanto previsto dall'art. 9-octies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021

³⁰ Da personalizzare

³¹ il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l'impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme

³² Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti

³³ Tale previsione si applica alle imprese con meno di 15 dipendenti

³⁴ Fino al 15 febbraio 2022 tale previsione è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 15 dipendenti

termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green Pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

Si informa, inoltre, che i lavoratori potranno permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, qualora la scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, senza applicazione delle sanzioni previste.

Si comunica infine che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 60136/2021, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.** Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. A tal fine, è disponibile uno schema illustrativo delle nuove misure di quarantena e isolamento (All. n. 7) disposte dalla citata circolare del Ministero della Salute.

INFORMATIVA PRIVACY – per i dipendenti

Informativa resa ai lavoratori per il trattamento³⁵ dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue:

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

- Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE].
- Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE].

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.

Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.

I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro.

Prevista la possibilità per il lavoratore di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del DL n. 127/2021.

³⁵ Modello di informativa tratto dal Software SQuadra Edilizia – sez. Privacy, integrato con i riferimenti alla verifica del Green Pass, da personalizzare con i dati dell'impresa

Categorie di dati personali trattati.

Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo.

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie:

- COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto).
- PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Categorie di destinatari dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19.
- Al datore di lavoro o a un suo incaricato ai fini privacy, che si occuperanno della raccolta e della conservazione della certificazione verde Covid-19 consegnata dal lavoratore.
- Alle autorità competenti.

È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE].] / [sul sito aziendale.]

Principi generali.

Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.

I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente.

Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza.

La copia della certificazione verde consegnata dal lavoratore sarà conservata fino al termine di durata della stessa.

Diritti esercitabili.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di:

- Chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei propri dati.
- Proporre reclamo a un’ autorità di controllo.

Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Titolare, sopra indicato.

Data: Firma per presa visione:.....

LETTERA DI INCARICO

La _____, in persona del suo legale rappresentante sotto specificato, Titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO

l'Art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n. 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA

il Sig/La Sig.ra _____, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19 , c.d. *Green Pass*).

Tale incarico comporterà l'assolvimento dei seguenti adempimenti³⁶:

- verifica del Green Pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code³⁷ mediante l'Applicazione “Verifica C-19” o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi;
- verifica del Green Pass con dispositivo mobile, preferibilmente messo a disposizione dal datore di lavoro³⁸, o, nelle aziende con più di 50 dipendenti, in modalità asincrona;
- controllo del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel caso se ne ravvisasse la necessità;
- le suddette verifiche non saranno effettuate nei confronti dei lavoratori che decidano volontariamente di consegnare copia del Green pass, nonché nei confronti dei soggetti esentati dalla somministrazione della vaccinazione;
- attuazione del provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di Green Pass, fatta eccezione per quei lavoratori la cui scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata

³⁶ Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

³⁷ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

³⁸ Punto da personalizzare.

lavorativa. In tali casi, gli stessi potranno permanere nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;

- trasmissione tempestiva all'ufficio del personale degli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (modulo di controllo³⁹ e verbale di contestazione⁴⁰) per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy⁴¹, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- eseguire i controlli nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green Pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- non richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate;
- contattare il responsabile dell'azienda/responsabile del personale/capo cantiere⁴² in caso di rifiuto di esibire il Green Pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green Pass;
- garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;
- non cedere, anche temporaneamente, la delega né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.

_____, lì _____ Il datore di lavoro _____

Per presa visione e accettazione,

in data _____ L'incaricato _____

³⁹ Cfr. allegato n. 5.

⁴⁰ Cfr. allegato n. 6.

⁴¹ Reg.UE 679/2016.

⁴² Punto da personalizzare.

INFORMATIVA PRIVACY – per gli esterni

Informativa resa agli esterni per il trattamento⁴³ dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue:

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

- Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE].
- Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE].

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.

Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.

I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. n. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli, per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro.

Categorie di dati personali trattati.

Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo.

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie:

- COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto).
- PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli

⁴³ Modello di informativa tratto dal Software SQuadra Edilizia – sez. Privacy, integrato con i riferimenti alla verifica del Green Pass, da personalizzare con i dati dell'impresa

ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Categorie di destinatari dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19.
- Alle autorità competenti.

È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE].] / [sul sito aziendale.]

Principi generali.

Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.

I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente.

Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza.

Diritti esercitabili.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di:

- Chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei propri dati.
- Proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare, sopra indicato.

Data:Firma per presa visione:.....

Allegato n. 5)

MODULO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA⁴⁴ E LA VERIFICA DEL GREEN PASS⁴⁵

La presente scheda deve essere compilata, per ciascun lavoratore o soggetto (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori non dipendenti e dei lavoratori somministrati) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, compresi i discenti, nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5° o nel caso in cui il Green Pass non dovesse risultare valido.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° o privi di Green Pass o con Green Pass non valido.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5°, privi di Green Pass o con Green Pass non valido non dovrà essere consentito l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale.

LUOGO DI LAVORO/CANTIERE/MEZZO AZIENDALE⁴⁶ SITO IN:

DATA E ORA DI RILEVAZIONE:

NOME E COGNOME:

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla verifica del Green Pass con esito negativo.

Firma

Firma dell'incaricato

⁴⁴ Si ricorda che la rilevazione della temperatura è prevista dal Protocollo anticontagio ancora vigente

⁴⁵ Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza)

⁴⁶ Ove previsto

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Il giorno....., a seguito di verifica del Green Pass⁴⁷, secondo le modalità di controllo⁴⁹ individuate dall'impresa, si attesta quanto segue:

- il controllo è stato svolto prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto) **(ipotesi 1)**;
- il controllo è stato svolto a campione (indicare le modalità individuate nella procedura aziendale) **(ipotesi 2)**;
- la verifica è stata effettuata da..... in qualità di soggetto incaricato con atto formale allegato al presente verbale;
- il Sig....., nato a, il..... in qualità di..... è stato sottoposto a verifica del Green Pass il giorno.... alle ore.....;
- l'istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto) è condizionato al possesso ed all'esibizione del Green Pass;
- la verifica del Green Pass è stata eseguita attraverso l'applicazione "Verifica C-19" o sistemi informatici integrati, mediante la lettura del QR Code apposto sul certificato cartaceo/digitale, ovvero in modalità asincrona;
- la verifica, ripetuta più volte anche con diversi supporti elettronici, ha dato esito negativo **(ipotesi 1)**;
- a fronte della richiesta di esibizione⁵⁰ del Green Pass quale, requisito obbligatorio di legge per l'accesso nel luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), l'istante ha negato il possesso del certificato **(ipotesi 2)**.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021

⁴⁸ ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19.

⁴⁹ cfr. procedura di verifica

⁵⁰ ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021

Il sottoscritto, in qualità di soggetto incaricato delle verifiche:

ACCERTA l'assenza del requisito di legge⁵¹ da parte del Sig.....;

CONTESTA LA VIOLAZIONE e ne impedisce l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto).

Il Sig prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

(ipotesi dipendente azienda)

Il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

(da prevedere nell'ipotesi in cui vi sia una clausola contrattuale che impone l'obbligo di comunicazione, da parte del committente/appaltatore, dell'avvenuta verifica del Green Pass nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, secondo le procedure definite dal committente/appaltatore)

Il presente verbale sarà trasmesso dal committente/appaltatore, a seguito della verifica del Green Pass ai lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, per attestare il mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione del prestatore non ammesso o colto senza Green Pass all'interno del luogo di lavoro.

(in caso di verifica a campione dopo l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere)

Il soggetto incaricato allontana immediatamente il lavoratore e trasmette al Prefetto⁵² gli atti relativi alla violazione: il presente verbale di accertamento e contestazione e la lettera di incarico del soggetto verificatore (All. n. 5).

Il soggetto verificatore

Il soggetto verificato

Data..... ora.....

⁵¹ ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021

⁵² In attesa di indicazioni da parte del Ministero dell'interno sulle modalità uniformi per la trasmissione degli atti al Prefetto

COVID - 19

SCHEMA DI SINTESI DELLE NUOVE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 60136/2021

	NON VACCINATI	VACCINO (CICLO PRIMARIO) DA PIÙ DI 4 MESI	BOOSTER O VACCINO (CICLO PRIMARIO) <i>DA MENO DI 4 MESI</i>
ISOLAMENTO <i>(PER CASO POSITIVO)</i>	<u>10 GIORNI</u> + TEST FINALE*	<u>7 GIORNI</u> + TEST FINALE*	<u>7 GIORNI</u> + TEST FINALE*

***DI CUI ULTIMI 3 GIORNI SENZA SINTOMI**

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 0009498 DEL 4.02.2022

QUARANTENA

(PER CONTATTO STRETTO CON POSITIVO)

IPOTESI A)

- **SOGGETTI GUARITI DA INFEZIONE DA SARS-CoV-2 NEI 120 GIORNI PRECEDENTI**

OPPURE

- **SOGGETTI GUARITI DOPO IL COMPLETAMENTO DEL**

IPOTESI B)

- **VACCINATO CON DUE DOSI DA MENO DI 120 GIORNI**

OPPURE

- **VACCINATO CON TERZA DOSE**



NESSUNA QUARANTENA

**MA OBBLIGO DI FFP2 PER 10 GIORNI E SE
SINTOMATICO TEST DOPO 5 GIORNI**

IPOTESI C)

(PER CONTATTO STRETTO CON POSITIVO)

IPOTESI D)

- **SOGGETTI ASINTOMATICI NON VACCINATI**

OPPURE

- **SOGGETTI CHE NON ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO (I.E. ABBIANO RICEVUTO UNA SOLA DOSE DI VACCINO DELLE DUE PREVISTE)**

OPPURE

- **SOGGETTI ASINTOMATICI CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO**

OPPURE

- **SOGGETTI CHE SIANO GUARITI DA PRECEDENTE INFEZIONE DA SARS-CoV-2 DA PIÙ DI 120 GIORNI SENZA AVER RICEVUTO LA DOSE DI RICHIAMO**



QUARANTENA DELLA DURATA DI 5 GIORNI +
_TEST RAPIDO O MOLECOLARE**

**** SE DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA SI MANIFESTANO SINTOMI SUGGERITIVI DI POSSIBILE INFEZIONE DA SARS-COV-2 È RACCOMANDATA L'ESECUZIONE IMMEDIATA DI UN TEST DIAGNOSTICO.**

INOLTRE È FATTO OBBLIGO INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FFP2 PER I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI AL TERMINE DEL PERIODO DI QUARANTENA PRECAUZIONALE.